

Edizione di sabato 16 febbraio 2019

ENTI NON COMMERCIALI

[Le leggi sullo sport: cosa bolle in pentola?](#)

di Guido Martinelli

IVA

[La locazione di immobile non integra il trasferimento d'azienda ai fini Iva](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Rimborsi spese di parcheggio detassati solo con il metodo analitico](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Lodo arbitrale: nota di variazione senza limiti temporali](#)

di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

[Motivazione light negli accertamenti doganali](#)

di Angelo Ginex

ENTI NON COMMERCIALI

Le leggi sullo sport: cosa bolle in pentola?

di Guido Martinelli

Il Consiglio dei Ministri, nella sua riunione del **31 gennaio scorso**, ha approvato un **disegno di legge**, collegato alla **Legge di Bilancio 2019** che introduce **disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione degli adempimenti posti in capo alle Federazioni sportive nazionali**.

Il provvedimento (nel testo esaminato, non ancora ufficiale) contiene **due ampie deleghe** al Governo.

La prima tesa a delimitare il perimetro di attività del Coni e delle sue articolazioni territoriali con competenza sulla attività olimpica e di alto livello, con l'obiettivo di rendere effettiva la piena autonomia gestionale e contabile delle **Federazioni sportive nazionali**, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate rispetto al Coni.

Viene inoltre previsto

- di assegnare a quest'ultimo **poteri di controllo** e di intervento nei confronti delle **federazioni sportive nazionali**, delle **discipline sportive associate** e degli **enti di promozione sportiva** solo in caso di accertate **gravi irregolarità nella gestione**,
- di rivedere i **limiti, le incompatibilità e le modalità di svolgimento** dei mandati degli organi del Coni e delle Federazioni.

Il problema che emerge è che **mancano gli elementi per poter capire, nel disegno governativo, come il nuovo soggetto** (la **società Sport e Salute spa**, nata dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 alla esistente Coni servizi spa) **vada ad occupare lo spazio operativo, ad esempio lasciato in materia di promozione sportiva**, derivante dalla limitazione introdotta al campo di azione del Coni.

Non vi è alcun cenno alla disciplina dei rapporti con le associazioni e società sportive dilettantistiche che sul territorio si sono occupate fino ad oggi della promozione sportiva e di chi "dovrà" e "come" dare loro direttive in materia e, principalmente, con quali **poteri di indirizzo e controllo**.

In più, non è chiaro come questa attività si concilierà con il lavoro delle **Federazioni** che, per poter ricercare il "talento", dovranno necessariamente "anche" fare promozione.

La seconda delega, disciplinata all'articolo 3 è dedicata “*alla riforma e al riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, ivi compresa l'individuazione della figura di lavoratore sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica svolta nonché della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e di gestione del relativo fondo previdenziale*”.

Vengono ricompresi nella delega anche la definizione dei **rapporti di collaborazione di carattere amministrativo – gestionale** di natura non professionale nonché **il riordino della L. 91/1981**.

Non si ricavano, dalla lettura del testo in nostro possesso, indicazioni su quali siano gli orientamenti operativi del Governo per la disciplina delle attività contenute nella delega indicata.

Le **disposizioni ulteriori** trattano il tema degli **agenti sportivi**, delle disposizioni di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive, delle normative in materia di **ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, e misure di semplificazione** “*allo scopo di limitare gli oneri amministrativi, burocratici e di natura contabile delle Federazioni*”.

Non viene fatto alcun cenno, e questo appare veramente una novità rispetto ad analoghi testi di disegni di legge sullo sport presentati nella passata legislatura, **all'adozione di nuovi provvedimenti di carattere fiscale** riguardanti le attività sportive.

Da questa brevissima sintesi del provvedimento (fatta, ripetiamo, facendo riferimento ad **testo non ufficiale**), appare chiaro che viene prevista una **delega amplissima** senza far trapelare alcuna delle soluzioni immaginate per i contenuti delle decretazione delegata.

Al momento appare sicuramente un **salto nel buio**, non per forza negativo ma sul quale, al momento, appare prematuro anticipare alcun tipo di giudizio.

Nel frattempo è stato incardinato al Senato **il disegno di legge 999**, primo firmatario il Sen. Claudio Barbaro, contenente anch'esso una delega al Governo per la **razionalizzazione della normativa sullo sport**.

Questo disegno di legge lascia invece intravedere, fortunatamente, il quadro finale di come immagina lo sport italiano post riforma.

Vengono delineate **tre grandi aree, quella professionistica, quella semiprofessionistica** (in cui coinvolgere le organizzazioni che svolgono attività sportive in forma di impresa, con una disciplina simile a quella prevista dalla riforma del terzo settore per le imprese sociali) **e quella dilettantistica, basata sul puro volontariato**.

Il lavoro sportivo semiprofessionistico e dilettantistico sarebbe separato dalla gestione spettacolo per rientrare nella gestione separata Inps, con debito previdenziale solo a carico dei

lavoratori che percepiscono oltre l'attuale fascia esente di **diecimila euro** e non sono iscritti ad alcuno diverso trattamento previdenziale o assicurativo.

La corsistica sportiva guadagnerebbe l'esenzione da iva ex articolo 10 D.P.R. 633/1972 mentre, per gli enti interessati, diventerebbero ricompresi nel campo di applicazione della **L. 398/1991** sia i **proventi connessi** che quelli **non connessi** alla attività istituzionale.

Gli attuali **Coni point provinciali** verrebbero trasformati in veri e propri **sportelli sullo sport** in grado di fornire informazioni e assistenza a tutti gli interessati sulle dinamiche sportive.

Premessa l'assoluta condivisione dei contenuti tecnici del **disegno di legge Barbaro**, si ritiene che la fusione dei due provvedimenti in un unico testo che possa avere una rapida approvazione parlamentare sia **soluzione assolutamente da auspicare**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La locazione di immobile non integra il trasferimento d'azienda ai fini Iva

di Marco Peirolo

Nella sentenza resa nella [causa C-17/18 del 19 dicembre 2018 \(Mailat\)](#), la **Corte di giustizia dell'Unione europea** è ritornata a pronunciarsi sulla portata dell'[articolo 19 Direttiva 2006/112/CE](#), che – in caso di **trasferimento** a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una **universalità totale o parziale di beni** – prevede che “*gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente*”.

La questione sollevata dal giudice *a quo* è se rientri nella nozione di “**trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni**” l’operazione mediante la quale un **immobile**, già utilizzato nell’ambito di un’attività commerciale, sia **ceduto in locazione, con tutti i beni che compongono il compendio aziendale**, nel caso in cui il locatario prosegua lo svolgimento dell’attività sotto la stessa denominazione commerciale.

Tale domanda è stata rivolta alla **Corte** dopo che le **Autorità fiscali rumene** hanno contestato ad una società di non avere riversato l’Iva in precedenza detratta sulle **spese di ristrutturazione dell’immobile** adibito a ristorante e poi **concesso in locazione in esenzione da imposta**.

La società si è, infatti, difesa sostenendo che la **rettifica della detrazione non fosse dovuta** perché la **concessione in locazione dell’immobile**, unitamente ai beni connessi alla gestione dell’attività di ristorazione, configurerebbe l’ipotesi di “**trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni**” che la normativa rumena, in applicazione del citato [articolo 19 Direttiva 2006/112/CE](#), considera **esclusa da Iva, mantenendo il diritto alla detrazione “a monte”**.

Sulla nozione di “**trasferimento di una universalità totale o parziale di beni**”, nella sentenza *Zita Modes* ([causa C-497/01 del 27 novembre 2003](#)), i giudici dell’Unione hanno affermato che la stessa “deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il **trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa**, compresi gli **elementi materiali** e, eventualmente, **immateriali** che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera **cessione di beni**, quale la **vendita di uno stock di prodotti**” (**punto 40**).

Ne deriva, come indicato dalla **successiva sentenza Schriever** ([causa C-444/10 del 10 novembre 2011](#)), “che, affinché si configuri un trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di

un'impresa (...), occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma” (punto 26), che può essere anche diversa da quella esercitata dal cedente ([causa C-497/01, cit.](#), punto 45).

La prosecuzione dell'attività **non implica necessariamente che quest'ultima sia svolta in un immobile di proprietà**, tant'è che nella richiamata sentenza Schriever è stato affermato che, “*qualora risulti che la prosecuzione dell'attività economica di cui trattasi richieda che l'acquirente utilizzi gli stessi locali di cui disponesse l'alienante, nulla osta, in via di principio, a che tale possesso sia trasferito mediante la conclusione di un contratto di locazione*” (punto 36).

La nozione di “**trasferimento di una universalità totale o parziale di beni**” richiede, pertanto, l'individuazione del **complesso dei beni che, di per sé, sono idonei a garantire la prosecuzione dell'attività** e, per i quali, come viene puntualizzato nella [causa C-17/18](#) in commento, **risulta necessario il passaggio di proprietà**.

Il caso oggetto della [causa C-440/10](#) è, quindi, diverso da quello in esame, perché in quest'ultimo “*tutti gli elementi necessari per l'esercizio dell'attività economica di cui trattasi (...) sono stati meramente oggetto di locazione e che non vi è stato alcun trasferimento dei diritti di proprietà ad essi relativi*” (punto 22).

In sostanza, la norma che esenta da Iva i **trasferimenti d'azienda** non si applica alla **locazione dell'immobile** che, unitamente ai relativi beni, consente la **prosecuzione dell'attività d'impresa**.

Esclusa la possibilità di avvalersi della previsione dell'[articolo 19 Direttiva 2006/112/CE](#), l'ulteriore analisi compiuta dalla Corte è stata quella di verificare se la locazione dell'immobile, unitamente ai beni necessari per la gestione dell'attività di ristorazione, debba essere considerata come una **prestazione unica** o come **più prestazioni distinte e indipendenti** da valutarsi separatamente ai fini dell'Iva.

Nella sentenza viene messo in luce che, anche qualificando l'operazione come “composta” da più prestazioni, la stessa **non perde il carattere esente** perché la locazione dell'immobile costituisce comunque l'elemento principale.

Dai fatti di causa è, infatti, emerso che “*la locazione dei beni mobili oggetto del contratto di locazione non sembra poter essere dissociata dalla locazione del bene immobile di cui trattasi nel procedimento principale. Peraltra, non è contestato il fatto che taluni dei citati beni mobili, quali le attrezzature e gli apparecchi da cucina, sono incorporati nell'immobile stesso e devono, in questa fase, essere considerati come facenti parte integrante dello stesso. Atteso che gli elementi di inventario che sono stati dati in locazione, o, nel caso di alcuni di essi, ceduti, in contemporanea al bene immobile, erano anch'essi destinati all'esercizio del ristorante, al pari di quest'ultimo, neppure tale locazione/cessione può essere considerata come avente una finalità a sé stante, ma va intesa come un mezzo per avvalersi alle migliori condizioni possibili del servizio principale costituito dalla locazione del bene immobile*” (punto 39).

In conclusione, la **locazione del bene immobile** – esente da Iva ai sensi dell'[articolo 135, par. 1, lett. l\), Direttiva 2006/112/CE](#) – costituisce la **prestazione principale**, rispetto alla quale le **altre prestazioni**, ossia la **locazione di beni strumentali** e di **elementi di inventario**, sono meramente **accessorie**.

Seminario di specializzazione
**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E
LA DISCIPLINA FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi spese di parcheggio detassati solo con il metodo analitico

di Alessandro Bonuzzi

Le spese sostenute dai dipendenti in **trasferta** incidono sulla determinazione del **reddito imponibile** ai fini delle **imposte dirette** sia del datore di lavoro che del lavoratore.

Il relativo trattamento varia considerevolmente a seconda che la trasferta comporti uno spostamento **nell'ambito o oltre il territorio del comune** nel quale si trova la sede di lavoro del dipendente.

Dal **lato del lavoratore**, quando la trasferta rimane **nell'ambito del territorio comunale**, l'indennità percepita a titolo di ristoro delle spese sostenute è **imponibile**, concorrendo integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Sono, in ogni caso, **esclusi** da tassazione i rimborsi di **spese di trasporto** comprovati da documenti provenienti dal vettore (biglietti della metro, tram, autobus, fatture dell'impresa di *car sharing*, eccetera).

Quando, invece, la trasferta comporta uno spostamento del lavoratore **al di fuori del territorio comunale** della sua sede lavorativa, il regime Irpef dei rimborsi delle **spese di vitto e alloggio** nell'occasione sostenute è disciplinato dall'[articolo 51, comma 5, Tuir](#), sempre per quanto riguarda la determinazione del **reddito di lavoro del dipendente**.

In base a tale disposizione, vi sono **tre modalità** per gestire le indennità di trasferta spettanti ai lavoratori:

1. il **rimborso analitico**. L'utilizzo del metodo analitico determina la **non concorrenza** del rimborso delle spese di vitto e alloggio alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sia data dettagliata e comprovata dimostrazione delle spese sostenute in trasferta, attraverso i **documenti fiscali** rilasciati dagli alberghi e ristoranti, debitamente riepilogati in apposita **nota spese** sottoscritta dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro. Peraltro, per espressa disposizione normativa, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l'**ulteriore rimborso** di **"altre spese"**, anche non documentabili, purché risultino analiticamente attestate dal dipendente, per un importo massimo di **15,49 euro**, per le trasferte sul territorio italiano, o di **25,82 euro**, per le trasferte all'estero;
2. il **rimborso forfettario**. Le indennità forfettarie di trasferta sono **escluse** dall'imponibile sino ad un limite di **46,48 euro giornalieri**, per le trasferte fuori dal territorio comunale ma nell'ambito del territorio italiano, e sino ad un limite di **77,47 euro giornalieri** per

le trasferte all'estero. Per l'importo **eccedente** concorrono, invece, al **reddito** del lavoratore;

3. il **rimborso misto**, che, a sua volta, comprende **due possibili alternative**. Infatti:
4. il datore di lavoro può **rimborsare analiticamente** le spese di **vitto ovvero** quelle di **alloggio** e riconoscere in aggiunta una **indennità forfetaria** che, se fissata in misura pari ai **2/3** di quella prevista per il metodo forfetario puro, **non viene tassata** in capo al dipendente. Quindi, sino a **30,99 euro**, per le trasferte nazionali, e fino a **51,65 euro**, per le trasferte all'estero, l'indennità non assume rilevanza ai fini reddituali in capo al lavoratore;
5. il datore di lavoro può **rimborsare analiticamente** le spese di **vitto e** quelle di **alloggio** e, in più, riconoscere una **indennità forfetaria** che, se fissata in misura pari a **1/3** di quella prevista per il metodo forfetario puro, non viene tassata in capo al dipendente. Quindi, sino a 15,49 euro, per le trasferte nazionali, e fino a 25,82 euro, per le trasferte all'estero, l'indennità non assume rilevanza ai fini reddituali in capo al lavoratore.

Per quanto riguarda le **spese di viaggio**, va ricordato che i **rimborsi chilometrici**, avendo natura **analitica**, seppur nei limiti precisati dalla [circolare 326/1997](#) e ancorati alle **tariffe ACI**, **non concorrono** a formare il reddito del lavoratore quando idoneamente documentati.

Ogni altro rimborso, rispetto al vitto, all'alloggio, all'indennità chilometrica, nonché ai biglietti di viaggio (**esclusi** da tassazione anche quando la trasferta è *extracomunale*), è **assoggettato interamente a tassazione** quale reddito di lavoro dipendente.

Proprio su quest'ultimo aspetto si innesta la [risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 5](#) pubblicata dall'Agenzia delle entrate in data **31 gennaio 2019**, riguardante i **rimborsi spese relativi ai parcheggi** effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di **fuori del territorio comunale**.

Ebbene, tali indennità, essendo relative a spese **diverse** da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio, **vanno assoggettate interamente a tassazione in capo al dipendente**, sempreché non inquadrabili come **ulteriori rimborsi** di **"altre spese"**, anche non documentabili, per i quali è prevista la **detassazione** fino a una certa soglia in caso di adozione del **metodo analitico**.

Sicché, a parere dell'Agenzia, i **rimborsi spese di parcheggio**:

- sono **interamente tassati** laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del **rimborso forfettario e misto**;
- rientrano tra le **"altre spese"** (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) **escluse** dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'**importo massimo giornaliero di 15,49 euro** (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di **rimborso analitico**.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Lodo arbitrale: nota di variazione senza limiti temporali

di Sandro Cerato

La **sottoscrizione di un lodo arbitrale** legittima l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali** ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ed il correlato esercizio della **detrazione** dell'imposta può essere esercitato entro il **termine "lungo"** della presentazione della dichiarazione del **secondo anno successivo**, qualora il presupposto si sia verificato prima del **1° gennaio 2017**.

È quanto emerge dalla [risposta n. 55/2019](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un'istanza di interpello riguardante una complessa definizione dei rapporti sfociata nella sottoscrizione di un **lodo arbitrale** tra due società.

Preliminarmente, l'Agenzia osserva che il **lodo arbitrale**, disciplinato dagli [articoli da 806 a 840 c.p.c.](#), ha la stessa efficacia di una sentenza e la sua **valenza giuridica**, come statuito dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 4965/2003** (che conferma un indirizzo già consolidato), ha “**efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e ciò ancorché il lodo in questione non essendo stato ancora depositato, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale**”.

Lo stesso [articolo 824-bis c.p.c.](#) (inserito dal **D.Lgs. 40/2006**) statuisce che “*salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*”.

In ambito Iva, l'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) individua una serie di **eventi contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili)**, ovvero il **mancato pagamento** in tutto o in parte del corrispettivo contrattuale a seguito di **procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali infruttuose**, a fronte dei quali il cedente o prestatore può emettere una **nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali**, a fronte della quale è legittimato a portare in **detrazione** la relativa imposta (ferma restando la necessità che la fattura originaria sia stata registrata e la relativa imposta abbia concorso alla formazione della liquidazione periodica).

Nella [risposta n. 55/2019](#) l'Agenzia delle Entrate precisa che il **lodo arbitrale rituale** è riconducibile alle ipotesi di revoca, rescissione, risoluzione e recesso del contratto che legittima **l'emissione della nota di variazione senza limiti temporali** ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Premesso ciò, l'Agenzia osserva che il **termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione**

dell'imposta correlata alla nota di variazione in diminuzione coincide con la **data di sottoscrizione del lodo arbitrale**, poiché, come detto, la sua valenza giuridica assume rilievo già dalla sua **sottoscrizione**, anche se non ancora depositato e reso esecutivo.

Per quanto riguarda il **limite temporale per l'esercizio della detrazione**, come noto, l'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), come modificato dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017](#), dispone che *"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

In relazione alle **note di credito**, la [circolare AdE 1/E/2018](#) ha precisato che il **nuovo limite temporale si applica alle note di variazione emesse a partire dal 1° aprile 2017**, a condizione che i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell'operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

Tuttavia, poiché nel caso di specie l'evento che ha legittimato l'emissione della nota di variazione è **antecedente al 1° gennaio 2017**, il **termine per l'esercizio della detrazione è quello "vecchio"**, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione Iva del secondo anno successivo.

Infine, l'Agenzia precisa che, laddove fosse spirato il termine per l'esercizio del **diritto alla detrazione**, il contribuente non può presentare la **dichiarazione integrativa** in quanto non si ravvisa alcun errore o omissione da correggere.

Seminario di specializzazione
LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Motivazione light negli accertamenti doganali

di Angelo Ginex

In tema di accertamento di **dazi doganali preferenziali**, l'**obbligo di motivazione** degli avvisi di rettifica è da ritenersi assolto con la **mera indicazione dell'invalidazione**, da parte dell'autorità emittente, del **certificato EUR1**, attestante **l'origine delle merci**, a ciò essendo irrilevanti le ragioni che hanno condotto al suo annullamento. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 2148 del 25.01.2019](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di plurimi **avvisi di rettifica**, afferenti a **Iva e dazi doganali**, emessi a seguito di un controllo da parte dell'Amministrazione doganale del Paese esportatore e all'**annullamento di certificati EUR1**, con conseguente contestazione dell'indebito beneficio di **esenzione daziaria** prevista dal previgente Accordo europeo concluso tra i Paesi contraenti.

Detti atti impositivi venivano impugnati presso i competenti giudici di prime cure, i quali accoglievano le doglianze del contribuente e, per l'effetto, li **annullavano**.

Sennonché, a seguito di impugnazione della sentenza da parte dell'Amministrazione finanziaria, i giudici del gravame, accogliendo i suoi motivi di dogianza, reputavano adempiuto l'**obbligo di motivazione** degli avvisi di accertamento, nella specie **soddisfatto mediante un mero riferimento alla comunicazione dell'Autorità doganale del Paese esportatore**, la quale evidenziava che dalle indagini svolte le merci consegnate non potevano considerarsi prodotti originari.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di **ricorso per cassazione** per diversi vizi essenzialmente riconducibili all'erronea applicazione degli [articoli 11, comma 5-bis, D.Lgs. 374/1990, 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990](#) e per omessa motivazione ex **articolo 360, n. 5, c.p.c.**, evidenziandosi l'insussistenza della causa che ha condotto le autorità doganali estere ad invalidare i certificati EUR1, peraltro fondamentale per il corretto esercizio del **diritto di difesa** e determinante per la dimostrazione della genuinità dell'origine preferenziale delle merci.

In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere irrilevante ai fini dell'obbligo motivazionale la **mancata allegazione** all'avviso di rettifica della **nota dell'Autorità doganale estera** con cui è stata comunicata l'invalidazione dei certificati *de quibus*.

I Supremi giudici, **respingendo il ricorso** del contribuente, hanno preliminarmente riunito i procedimenti afferenti agli avvisi di rettifica e alle sanzioni ivi collegate, le quali erano state

anch'esse oggetto di impugnazione in autonomo procedimento, ribadendo che la **riunione** può essere altresì disposta anche in sede di **legittimità**, al fine di evitare eventuali contrasti decisionali (Cfr. **Cass., SS.UU., sent. 1521/2013**).

Nel merito, invece, essi hanno riaffermato **l'inidoneità del certificato EUR1 a provare l'effettiva origine della merce importata da un Paese terzo che lo ha emesso**.

Più precisamente, valorizzando precedenti giurisprudenziali consolidati, essi hanno ribadito che **detto certificato di origine delle merci**, pur rivestendo la *condicio sine qua non* per la fruizione dello specifico regime doganale previsto per i beni di origine preferenziale, **non costituisce una presunzione legale assoluta dell'origine effettiva dei cespiti dal Paese esportatore**, attesa la totale assenza di controlli da parte di quest'ultimo e la possibilità per il **Paese importatore** di contestare la provenienza dei beni e non applicare il regime doganale premiale, prescindendo dalla regolarità formale del certificato (**Cass., sent. 24439/2013; Cass., sent. 6637/2013**).

Da ciò consegue **che l'annullamento dei certificati EUR1 da parte del Paese terzo produce contestualmente il venir meno dei benefici doganali**.

Corollario di questi assunti, del resto, è che in un sistema di cooperazione amministrativa, quale quello del **regime preferenziale disciplinato dall'[articolo 64 Regolamento UE 952/2013](#)**, **la prova dell'inesattezza dei certificati EUR1 può essere integrata anche solo dall'esito dell'indagine condotta dallo Stato esportatore** (Cfr. **Corte Giustizia, C-12/92 Huygen; Cass., sent. 14036/2012**).

In definitiva, dunque, essendo unici titoli legittimanti la fruizione del regime doganale premiale, allorché l'Amministrazione doganale contesti al contribuente maggiori dazi, a seguito dell'annullamento dei certificati di origine delle merci, **l'obbligo di motivazione si intenderà assolto dando unicamente conto della loro invalidazione da parte dell'Autorità emittente**.

Restano, invece, superflue le circostanze e le motivazioni che hanno condotto alla loro cancellazione.



Seminario di specializzazione
IL BILANCIO 2018
[Scopri le sedi in programmazione >](#)